

Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 10 luglio 2015 Numero 24/2015

SOCIETÀ' CANCELLATE E RESPONSABILITÀ DEI SOCI

L'art. 2495 del Codice Civile dispone che, dopo la cancellazione della società, i creditori sociali non soddisfatti possano far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. La Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 6070/2013) conferma che l'estinzione della società non comporta automaticamente la <sparizione> dei debiti insoddisfatti, determinandosi un fenomeno di tipo successorio nel limite in cui i soci abbiano ricevuto utili dal riparto di liquidazione. Il creditore che intenda agire nei confronti del socio è tenuto a dimostrare che vi sia stata la distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio e che una quota di tale attivo sia stata dal socio stesso riscossa. L'Amministrazione finanziaria, al pari di ogni altro creditore, non è esonerata da tale onere probatorio. E' quanto afferma una recente sentenza della Cassazione (n. 13259 del 26.6.2015). Si tratta di valutare come saranno considerate le distribuzioni di riserve che avvengano prima della delibera di liquidazione.

BUONI PASTO <ELETTRONICI>: NUOVO LIMITE DALL'1.7.2015

Il tetto di esclusione dalla tassazione dei buoni pasto <elettronici>, a partire dall'1.7.2015, aumenta da 5,29 a 7 euro. Resta invece invariato (a 5,29 euro) il limite per i buoni pasto <cartacei>. L'importo massimo escluso da tassazione deve intendersi riferito al valore facciale del buono ed all'ammontare complessivo dei buoni pasto utilizzabili dai lavoratori dipendenti per ciascun giorno lavorativo e deve essere considerato al netto dei contributi previdenziali e assistenziali versati e delle somme eventualmente poste a carico del dipendente. L'importo dei buoni pasto che eccede il suddetto limite (5,29 euro per i <cartacei>, 7 euro per quelli <elettronici>) concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. In presenza di particolari caratteristiche, tuttavia, i buoni pasto <elettronici> non sono soggetti al predetto limite (di costo unitario). Come prevede la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 63 del 17.5.

2005, tali condizioni si realizzano qualora le carte elettroniche: - consentano una sola prestazione giornaliera, limitatamente ai giorni di effettiva presenza in servizio (scongiurando un loro eventuale utilizzo improprio); - non consentano di posticipare nel tempo la fruizione della prestazione (il dipendente che non consuma il pasto, non può più recuperarlo nei giorni successivi); - consentano di individuare il dipendente che quel giorno ha diritto di ricevere la somministrazione del pasto. Come ha affermato l'Agenzia, le carte elettroniche con tali caratteristiche sono di fatto assimilabili al sistema di <mensa aziendale>, e quindi non concorrono comunque alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Dal punto di vista dell'impresa, le spese sostenute per l'acquisto dei buoni pasto sono completamente deducibili dal reddito, non essendo neppure soggette alla limitazione di cui all'art. 109, comma V, del TUIR (75%), costituendo un servizio complesso, e non una semplice <somministrazione di alimenti e bevande>. Si evidenzia, infine, che la normativa vigente prevede la sostanziale identità delle basi imponibili fiscali e previdenziali.

REGIME IVA NEL RIADDEBITO DI SPESE

Si verifica frequentemente il caso in cui un soggetto passivo IVA sostenga costi che poi, in parte, devono essere addebitati ad altri soggetti. Può trattarsi, ad esempio, di un ufficio, occupato da più professionisti autonomi che, per contenere le spese, condividono gli spazi e, a volte, il personale. Solitamente, uno solo di essi sostiene le spese, che poi suddivide tra tutti coloro che usufruiscono dei vari servizi. Secondo l'Amministrazione finanziaria (risoluzione n. 6/E dell'11.2.1998), siamo in presenza di un mandato senza rappresentanza, che implica che la prestazione mantenga la propria natura <oggettiva> nei rapporti tra le parti, con la conseguenza che se la prestazione ricevuta dal mandatario è <oggettivamente> imponibile, non imponibile, esente o esclusa, il successivo riaddebito al mandante mantiene la medesima natura di prestazione rispettivamente, imponibile, non imponibile, esente o esclusa. Qual-

che incertezza può sorgere qualora il locatore, intestatario delle utenze (cioè colui che effettua il <primo> addebito, ovviamente, senza IVA esposta), sia un <privato>; in questo caso la dottrina prevalente ritiene che la fatturazione successiva (in favore dell'utilizzatore finale del servizio) debba rientrare nel campo d'applicazione dell'IVA.

ACE: CHIARIMENTI PER I DEPOSITI IRREGOLARI

La recente circolare dell'Agenzia n. 21 del 3 giugno scorso, attribuisce al deposito <irregolare> portata elusiva (salvo accoglimento dell'istanza disapplicativa), ai fini dell'agevolazione sulla patrimonializzazione delle imprese (ACE). Il deposito <irregolare> consiste in un contratto che prevede il trasferimento temporaneo delle eccedenze di liquidità, da parte di chi ne dispone, ad altre società del gruppo. Tale forma contrattuale è tuttavia differente dal cosiddetto <cash pooling>, che invece, sempre in base alla citata circolare, non penalizza il calcolo dell'agevolazione, in quanto non consente, a chi utilizza queste eccedenze, di compiere operazioni potenzialmente elusive.

IVA: <TRIANGOLARE> CON CLAUSOLA <FOB>

Consideriamo il caso di una <triangolare> extra UE, in cui il primo cedente (italiano) vende i beni al secondo cedente (pure italiano), impegnandosi a caricarli sulla nave, per il successivo invio fuori del territorio doganale comunitario (clausola <FOB>). Tale situazione, formalmente, non consentirebbe la <non imponibilità> IVA, prevista dall'art. 8, lett. a-, I comma, del D.P.R. n. 633/1972, in quanto la cessione avverrebbe sul territorio nazionale (la merce, dopo il carico sulla nave, sarebbe nella disponibilità del secondo cedente); vi è però l'art. 130, comma I, del D.P.R. n. 43/1973 (Testo unico in materia doganale), secondo cui <... le merci spedite all'estero per via marittima ed aerea si considerano uscite dal territorio doganale, salvo prova contraria, nel momento dell'imbarco sulle navi e sugli aeromobili ...>. Per integrare la citata presunzione è quindi necessario (e sufficiente) che la messa a bordo dei

beni sia eseguita dal primo cedente (direttamente, o con incarico da lui affidato a terzi), indipendentemente dalla circostanza che la bolletta di esportazione sia intestata al cessionario.

IVA: SPESE DI TRASPORTO IN IMPORTAZIONE

Se i beni in importazione sono dichiarati in dogana <franco destino>, le spese di trasporto concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IVA, che sarà corrisposta (in dogana) in sede di importazione. In questo caso la fattura di addebito delle spese di trasporto, da parte del corriere all'importatore, sarà <non imponibile> art. 9, comma I, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972 (oppure, con <reverse charge>, richiamando lo stesso articolo, se il corriere non è soggetto passivo IVA in Italia). Qualora invece i beni siano stati dichiarati in dogana <franco confine>, le spese di trasporto non hanno formato oggetto della base imponibile IVA, pagata in dogana, in sede di importazione, per cui l'imposta relativa alla tratta nazionale, addebitata dal corriere, deve essere assolta dall'importatore col sistema del <reverse charge> (se il corriere non è soggetto passivo IVA in Italia). La detrazione dell'imposta addebitata sulle bollette doganali (che spesso pervengono all'importatore in forte ritardo, rispetto alla loro emissione) può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il documento è stato emesso (consegnato o inviato all'importatore).

IVA: FATTURAZIONE ACCONTI

Particolarmente delicata può rivelarsi la fatturazione di un acconto, quando il cessionario è extra comunitario. E' risaputo che il pagamento di un acconto anticipa il momento impositivo (art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), sempre che il bene oggetto della cessione sia specificamente individuato (Cassazione, sentenza n. 10606 del 22.5.2015). Qualora l'operazione tardi a <chiudersi>, può venire contestato al cedente nazionale (che ha fatturato l'acconto <non imponibile> art. 8, lett. a-, del D.P.R. n. 633/1972) la mancata esportazione del bene (per cui è stato corrisposto un acconto) e, conseguente-

mente, l'obbligo di imposizione IVA. E' quindi senz'altro consigliabile, quando possibile, anziché pattuire nel contratto il pagamento di un acconto (che rientra nel campo di applicazione dell'IVA), prevedere il pagamento di una <cauzione> (che è fuori campo IVA), e può rimanere in sospeso a tempo indeterminato.

LOCAZIONI: ATTENZIONE ALLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE


Capita con una certa frequenza che il locatario di un immobile, specie a destinazione commerciale, in accordo col locatore, compia a proprie spese interventi di manutenzione straordinaria. Ciò si verifica quando questi interventi non sono strettamente necessari e rispondono prevalentemente ad esigenze del conduttore. Considerato che, secondo il Codice Civile, le spese straordinarie sono a carico del proprietario, e che il contratto non può disattendere questo principio, è quantomeno opportuno, qualora le parti lo convengano, ricorrere ad una deroga specifica, scritta, in cui si chiariscono le ragioni dell'intervento ed il motivo (plausibile) per cui il costo relativo resti a carico del conduttore. Questo, per scongiurare il più possibile il pericolo che il costo in parola sia considerato non deducibile nella determinazione del reddito d'impresa del conduttore, perché privo del requisito dell'inerenza (sentenze della Cassazione n. 13494 dell'1.7.2015 e n. 6936/2011), ed indebitabile l'IVA relativa (Cassazione n. 2939/2006). Anche il locatore potrebbe essere <interessato> da tale rilievo, in quanto beneficiario di un provento (in natura), connesso alla locazione, costituito dal costo della manutenzione straordinaria, sostenuto dal locatario.

IVA: INTERVENTI SU MACCHINARI INDUSTRIALI

Riguardo alle installazioni e manutenzioni rese su impianti industriali, circa l'applicazione o meno del <reverse charge> (art. 17, comma VI, lett. a-ter, del D. P.R. n. 633/1972), la circolare dell'Agenzia n. 14/2015 porta alcune significative indicazioni. In particolare, per individuare oggettivamente le prestazioni interessate alla suddetta disciplina deve <... farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007>. In

base al predetto criterio, sono inclusi i codici ATECO della sezione <F> <Costruzioni> (impianti al servizio dell'edificio, col quale palesano un nesso funzionale, di cui formano parte integrante), mentre sarebbero esclusi quelli della sezione <C> <Attività manifatturiere> (macchinari prettamente industriali, aventi in linea generale finalità produttiva, dotati di propria autonomia, non strettamente connessi ad un fabbricato).

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	09/07/15	09/07/15
3 mesi	-0,02	-0,013
6 mesi	0,05	0,051
1 anno	0,162	0,162
CAMBI	09/07/15	09/07/15
Euro - USD	1,1039	1,1358
Euro - yen	133,9528	140,97
SPREAD	09/07/15	09/07/15
(> Germania)	150	150



Alcuni nostri servizi:

- z RATING by Moody's
- z LEGGE N. 231/2001
- z CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- z VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- z VOLUNTARY DISCLOSURE
- z NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- z ATTIVITA' FIDUCIARIA
- z BILANCI CONSOLIDATI
- z OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- z INGLESE
- z FRANCESE
- z ARABO
- z SPAGNOLO